

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4373 del 18/09/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA MEETING POINT SOC COOP SOCIALE ONSUL con trattoria Paradona' in Tresignana (Fe) località Valpagliaro, Via Argine Volano 22-24 - Modifica Non Sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4517 del 18/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 12844/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società "Meeting Point Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Smeraldina n. 35 ed attività nel Comune di Tresignana (FE), località Valpagliaro, via Argine Volano n. 22 (locanda denominata "Trattoria Paradora").

Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di ristorazione, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto ArpaE SAC Ferrara n. 1236 del 09.03.2017, volturato con atto n. 5620 del 20.10.2017.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 20.04.2020, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.04.2020 con il n. 58826, presentata al S.U.E.I. dell'Unione (registrata al prot. del Comune n. 7262/2020) dalla Società "Meeting Point Società Cooperativa Sociale Onlus", nella persona di Domenico Bedin in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Smeraldina n. 35 ed attività nel Comune di Tresignana (FE), località Valpagliaro, via Argine Volano n. 22 (locanda denominata "Trattoria Paradora"), per la modifica non sostanziale dell'attività di ristorazione, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto ArpaE SAC Ferrara n. 1236 del 09.03.2017, volturato con atto n. 5620 del 20.10.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare una variazione dell'uso da ripostiglio a gabinetto di un vano dell'appartamento senza aumenti di volume, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per la matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'attività in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 1236 del 09.03.2017, volturato con atto n. 5620 del 20.10.2017, adottato da ArpaE SAC Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la nota del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni datata 07.05.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 67268 del 11.05.2020), con la quale si informa che l'attività risulta compatibile con la pianificazione urbanistica vigente ed in merito allo scarico delle acque reflue domestiche nel canale Barattine si fa proprio il Parere di competenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 6506 del 06.05.2020, il quale comunica di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento della richiesta presentata dalla Società “Meeting Point Società Cooperativa Sociale Onlus” per l'immissione nel canale Barattine delle acque reflue provenienti dall'immobile tramite il manufatto concessionato al n. 5164 del 04.05.2005;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 1236 del 09.03.2017, volturato con atto n. 5620 del 20.10.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato da ArpaE SAC Ferrara, valutata come non sostanziale ;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 1236 del 09.03.2017, volturata con atto n. 5620 del 20.10.2017**, adottata da ArpaE SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di ristorazione**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "Meeting Point Società Cooperativa Sociale Onlus", C.F e P.IVA n. 01668190380 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Smeraldina n. 35 ed attività nel Comune di Tresignana (FE), località Valpagliaro, via Argine Volano n. 22 (locanda denominata "Trattoria Paradora"), come di seguito indicato:

1. La planimetria denominata Allegato "A" ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto denominata Allegato "A1".

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 1236 del 09.03.2017, volturato con atto n. 5620 del 20.10.2017, adottato da ArpaE SAC Ferrara alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Comune di Tresignana.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.